mg Jp
03402702101 PROCURA DELLA REPUBBLICA DI PARMA
N. 139/18 I
22 NOV. 2018
UOR | CC | RUO
Funzione | Macroattività | Attività
Fascicolo | Sottofascicolo

Procura della Repubblica presso il Tribunale Parma

Ordine di servizio n° 16/18

Oggetto: informazioni ex art. 11 decreto legislativo 30 aprile 1992 n° 285 (Codice della strada) in tema di incidenti stradali

Il Procuratore della Repubblica

premesso che:

- nel corso della ricognizione delle attività svolte dalle varie articolazioni dell'Ufficio, è emersa la presenza di diverse istanze presentate da fiduciari di compagnie di assicurazione, nonché di agenzie di infortunistica stradale e/o di investigazione, finalizzate ad ottenere l'accesso agli atti ed il rilascio di copie di atti relativi ad incidenti stradali;
- la materia aveva già formato oggetto delle circolari n° 1675/14 del 10.7.14 e n° 1177/17 del 9.9.17 del Procuratore della Repubblica;

rilevata la necessità di disciplinare ex novo la materia dell'accesso alle informazioni ex art. 11 del codice della strada, che tenga conto delle plurime istanze che pervengono all'Ufficio;
osserva quanto segue.

L'art. 11 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n° 285 (Codice della strada) prevede testualmente che *"gli interessati possono chiedere agli organi di polizia di cui all'art. 12 le informazioni acquisite relativamente alle modalità dell'incidente, alla residenza ed al domicilio delle parti, alla copertura assicurativa dei veicoli e ai dati di individuazione di questi ultimi"*.
L'art. 21 del DPR 16.12.92 n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) prevede tra l'altro che *"in caso di incidente che abbia causato la morte di una persona, le informazioni sono fornite, previa presentazione di nulla-osta rilasciato dall'autorità giudiziaria competente"* (comma 5), mentre *"se dall'incidente siano derivate lesioni alle persone, le informazioni sono fornite, in pendenza di procedimento penale, previa autorizzazione della autorità giudiziaria, ovvero previa attestazione prodotta dall'interessato e rilasciata dalla medesima autorità dell'avvenuto decorso del termine utile previsto per la presentazione della querela"* (comma 6).
La circolare del Ministro dell'Interno n° 300/A/51520/124/77 del 6.2.1998, diretta alle Prefetture, chiarisce che:

- nei casi di incidente stradale con soli danni alle cose, le informazioni possono essere date senza alcun intervento dell'autorità giudiziaria, in quanto, in tale circostanza, non sussiste reato e dunque non si instaura nessun procedimento penale;
- se dall'incidente stradale derivano la morte o le lesioni personali, il fatto assume rilevanza penale e quindi, al fine di tutelare il segreto istruttorio, le informazioni possono essere rilasciate dietro nulla osta/autorizzazione dell'autorità giudiziaria.

Quanto alla individuazione del soggetto legittimato ad avanzare richiesta ex art. 11 Codice della strada e 21 Regolamento di esecuzione (che si limitano a far riferimento agli *interessati*), anche sulla scorta del contenuto della già richiamata circolare del ministero dell'Interno del 6.2.1998, gli *interessati* vanno individuati nelle seguenti quattro categorie:

- il destinatario del provvedimento finale che scaturisce dal procedimento;
- le persone a cui il provvedimento può recare un qualsiasi pregiudizio (economico, patrimoniale, ecc.);
- i soggetti che per legge hanno l'obbligo o diritto di intervenire nel procedimento;

- i soggetti portatori di interessi diffusi, costituiti in comitati o associazioni, a cui il procedimento può recare pregiudizio.

In concreto, l'accesso degli *interessati* (e dunque: indagato-responsabile del sinistro; persona offesa; compagnia di assicurazione quale responsabile civile; rispettivi difensori) va esercitato o direttamente oppure attraverso una delega, che può essere rilasciata anche a terzi *"purchè muniti di una delega, rilasciata dal diretto interessato, che legittimi al compimento di una simile attività"* [1].

A proposito del *terzo*, condivisibilmente la circolare appena richiamata chiarisce che non è richiesto che il *terzo* sia necessariamente un'agenzia di investigazione, atteso che *"il ritiro di atti presso pubblici uffici non costituisce un servizio qualificabile in sé come un'attività investigativa. Quest'ultima infatti si caratterizza per la ricerca di notizie che non siano ad immediata disposizione di tutti, ma che invece possano essere acquisite solo attraverso un'opera di indagine cui fa seguito una rielaborazione del mero dato informativo"*.

Quel che rileva, dunque, è che il *terzo* sia in grado di dimostrate la propria legittimazione attraverso una delega conferita dall'*interessato*.

Quanto al contenuto delle *informazioni* che possono essere richieste, per ragioni di speditezza le stesse possono essere date anche mediante il rilascio di copia degli atti da parte degli uffici di polizia, in quanto le *informazioni* sarebbero comunque ricavate da tali atti.

Al fine di semplificare il rilascio delle informazioni relative agli incidenti stradali (artt. 11 C.d.S., 21 Reg. C.d.S.) -così da consentire più rapide decisioni in merito all'opportunità della proposizione della querela a tutela dei propri diritti e più rapide procedure risarcitorie delle compagnie di assicurazione- prendendo spunto da quanto già previsto dalle circolari n° 1675/14 e 1177/17 PdR di Parma richiamate in premessa, vengono dettate specifiche direttive, meglio descritte in dispositivo.

P.Q.M.
DISPONE

quanto segue:

a) attività degli organi di Polizia

1) tutti gli organi di polizia, indipendentemente dal decorso o meno del termine per la presentazione della querela, sono autorizzati, in via preventiva e generale, a rilasciare le informazioni acquisite relativamente alle modalità degli incidenti stradali da cui siano derivate lesioni alle persone nonché alla residenza ed al domicilio delle parti, alla copertura assicurativa dei veicoli e ai dati di individuazione di questi ultimi (art. 21, comma 5, Reg. att. C.d.S.);
2) le informazioni potranno essere fornite dagli organi di polizia anche mediante rilascio di copie degli atti compiuti dal medesimo organo, ad eccezione, quindi, delle attività compiute su delega del Pubblico Ministero assegnatario dell'eventuale procedimento penale;
3) in caso di sinistro stradale con esito mortale, l'organo di polizia cui sia stata presentata l'istanza avrà cura di trasmetterla alla Procura della Repubblica di Parma per l'eventuale *nulla osta* da parte del Pubblico Ministero titolare del procedimento (art. 21, comma 6, Reg. cit.), astenendosi pertanto dal rilasciare informazioni sino alle determinazioni del Pubblico Ministero sull'istanza;
4) legittimati a richiedere le informazioni agli organi di polizia sono gli *interessati*, ovvero:
   - le parti private coinvolte nell'incidente stradale;
   - i rispettivi difensori muniti di delega;
   - le compagnie di assicurazione, o attraverso una richiesta da parte degli organi di amministrazione, o attraverso un difensore appositamente delegato, o attraverso agenzie di infortunistica stradale e/o di investigazione;
5) le istanze ex art. 11 Codice della strada dovranno contenere tutti i dati relativi al sinistro e –nel caso siano presentate dalle agenzie di infortunistica stradale e/o di investigazione- dovranno essere corredate da apposita delega riferita allo specifico sinistro, non potendo essere prese in considerazioni deleghe generalizzate da parte delle Compagnie di assicurazione;

[1] Tale è la formula usata dalla circolare Ministero dell'Interno del 6.2.1998

b) attività della Procura della Repubblica

6) le eventuali istanze ex art. 11 codice della strada presentate dagli *interessati* alla Procura della Repubblica di Parma, a cura dell'ufficio *sportello* saranno sottoposte o al Sostituto di *turno esterno* (se riferite a lesioni personali o danni alle cose) che ne disporrà senz'altro l'inoltro per competenza all'Ufficio di Polizia procedente e, per conoscenza, al richiedente, oppure al Sostituto assegnatario del procedimento (se riferite ad incidenti mortali), il quale trasmetterà l'istanza all'Ufficio di Polizia procedente, corredata dal *nulla osta* o dal *diniego di nulla osta*;
7) il rilascio di informazioni (e conseguente rilascio di copia di atti), ulteriori rispetto a quelle di cui all'art. 11 Codice della strada, è soggetto alle normali regole procedurali, ed è quindi da intendersi generalmente non consentito prima dell'eventuale deposito atti ex art. 415 bis c.p.p. (ad eccezione degli accertamenti tecnici non ripetibili o dei casi di avvenuta *discovery*), e comunque riservato alle sole parti del procedimento penale e rispettivi difensori, con esclusione, quindi, di agenzie private di investigazione, ancorchè delegate da compagnie di assicurazione;
8) le istanze tuttora giacenti presso l'Ufficio *sportello* o presso le segreterie dei Magistrati saranno delibate da questi ultimi sulla scorta delle su esposte direttive.

Il presente ordine di servizio entra in vigore immediatamente.

Si comunichi a:

a) Ufficio sportello;
b) Segreterie magistrati;
c) Magistrati dell'Ufficio (sia togati che onorari);
d) Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Parma;
e) Camera Penale di Parma;

nonchè

f) Questore di Parma;
g) Comandante Provinciale dei CC di Parma;
h) Comandante Provinciale Guardia di Finanza di Parma;
i) Comandante della Polizia Stradale di Parma;
j) Comandanti delle Polizie Municipali del Circondario
k) Responsabili delle Sezioni di Polizia Giudiziaria della Procura di Parma.

che avranno cura di diramarlo agli Uffici eventualmente dipendenti.

Si comunichi altresì, per opportuna conoscenza, al Procuratore Generale della Repubblica preso la Corte di Appello di Bologna ed al Consiglio Giudiziario di Bologna.

Parma, 22.11.2018

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
dott. Alfonso D'Avino